

ORLANDO V. E., *ministro di grazia, giustizia e culti*. Debbo una risposta, sempre dal punto di vista dell'amor proprio accademico — per così dire — a cagione delle prime parole dette dall'onorevole Carnazza, su quanto riguarda le cambiali. Non ho fatto una censura al sistema vigente, se non dal punto di vista di una mera preoccupazione teorica. Del resto, egli ha detto che basta contestare la verità della firma, perchè il magistrato sospenda subito l'esecuzione.

Questa è una delle ragioni, per cui in pratica (tanto gli onorevoli Carnazza e Salvia, quanto io, siamo dei pratici) il più delle volte un diligente difensore, in caso di contestazione, ricorre alla citazione in base alla cambiale, anzichè al precetto esecutivo. Il che dimostra come i principi finiscano coll'avere sempre ragione.

Sicchè praticamente, per quanto si abbia la esecuzione, si preferisce adire il magistrato per avere la sentenza, perchè fra l'altro si prende l'iscrizione ipotecaria su di un immobile: il che è la cosa più importante. Venendo al fatto concreto, debbo dire alcune parole all'onorevole Carnazza, appunto perchè esse rimangano negli atti parlamentari per quegli effetti e per quello scopo, di cui si è parlato più volte. Or bene, io dirò che quando noi parliamo di certificati di Sindacati, presupponiamo già l'esatta e fedele osservanza delle condizioni volute dall'articolo 44 per il rilascio del certificato; nè posso ammettere che il Sindacato rilasci un certificato, quando manchi la firma, ove questo avvenisse, si avrebbe una ragione di opposizione tale che, senza dubbio, sulla sola opposizione sarebbe ordinata la sospensione.

Ad ogni modo, voglio che resti negli atti parlamentari la mia dichiarazione che indiscutibilmente, il concorso o meno delle forme volute nell'atto, da cui sorge l'opposizione, bisogna che si riscontri nel momento, in cui si procede anche all'esecuzione, e questa è la sede per l'opposizione. Il magistrato non si deve fermare all'esistenza del certificato, ma deve procedere fino all'esame della validità dell'atto, in base al quale il certificato è stato rilasciato.

Resta l'osservazione finale fatta dagli onorevoli Calissano e Gualtieri. È evidente che non si può arrivare sino al desiderio massimo del collega Calissano, di fare, cioè, che basti la semplice opposizione a sospendere l'esecuzione parata: tanto varrebbe

sopprimere addirittura l'articolo, perchè quando si può andare da un pretore ed ottenere con un pretesto qualsiasi la sospensione, io domando quale sarà quel creditore, che addurrà il certificato per fare il precetto. È ovvio, quindi, che se l'esecuzione può essere immancabilmente sospesa, il creditore preferirà invece la via del diritto comune. Ripeto, tanto vale allora sopprimere l'articolo.

E un'altra osservazione voglio pure aggiungere per l'onorevole Calissano, ed è la seguente. Noi qui versiamo in una materia, che ha questo di particolare, cioè che di rado (non voglio dire che sia impossibile, perchè so che la indefinita combinazione dei casi qualche volta smentisce le previsioni più ardite) che di rado — dicevo — essa può presentarsi come materia di contenzioso, come materia veramente dubbia. Qui o c'è la frode, la truffa manifesta, oppure si deve pagare. I casi più comuni son questi: o che si neghi o che ci sia il falso nella firma o che ci sia l'errore nella liquidazione: tutte cose di facilissimo accertamento. La probabilità di gravi cause, come in materia possessoria o feudale, sarà molto rara, se non impossibile; sicchè, quando si dà il potere, in forma negativa, di sospendere la esecuzione nei casi più gravi, siamo sufficientemente premuniti.

Resta l'altra questione, quella del capoverso.

Quanto ad esso (lo dichiaro con la mia solita franchezza) sono personalmente soddisfatto, che sia conservato perchè il capoverso fu introdotto nel testo ministeriale, su proposta mia; nè ho nulla in contrario, se si vogliono aggiungere anche altre garanzie, che assicurino ancora di più, poichè quando si tratta di rinnovare così profondamente la legislazione vigente, io, come ministro guardasigilli, non posso che essere soddisfatto se in questo compito si procede con tutte le cautele e con la ponderazione dovuta. Ringrazio quindi, i miei colleghi del Gabinetto, il ministro del tesoro, quello dell'agricoltura, industria e commercio e infine quello delle finanze, del consenso dato, e per conto mio, sono lieto delle obiezioni, che sono state fatte.

PRESIDENTE. Onorevole Salvia, insiste nella sua proposta di soppressione?

SALVIA. Io fui mosso a proporre la soppressione dell'articolo 45 da ragioni che il ministro guardasigilli ha qualificato accademiche, e che io qualifico diversamente: